



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Frosinone

Sezione Civile

Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 177/2021 ed instaurata
da

Parte_1 e *Parte_2* rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mauro Calenda e Simona Fanfarillo per procura congiunta all'atto di citazione;

ATTORI

contro

Controparte_1 in persona del Segretario Generale [...]
CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurilio D'Angelo per procura congiunta all'atto di costituzione;

CONVENUTA

e

Controparte_3, in persona del
CP_4 *Controparte_5* rappresentata e difesa dall'Avv. Maurilio D'Angelo, per procura congiunta alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

OGGETTO: associazione non riconosciuta - impugnazione deliberazioni *ex art.* 23 c.c..

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* e *Parte_2* hanno convenuto in giudizio la *Controparte_6* e la *Controparte_6* [...] di *CP_3* domandando, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, di dichiarare la nullità della clausola compromissoria evincibile dal combinato disposto

degli articoli dal 34 al 36 dello Statuto CP_6 , dal 39 al 41 del Regolamento di attuazione CP_6 [...] e dal 10 al 16 dello Statuto confederale CP_6 nazionale, affermando la giurisdizione del giudice ordinario; di dichiarare la nullità, annullabilità e/o illegittimità del lodo del Collegio dei Probiviri della Controparte_6 del 28.09.2020, con cui gli odierni attori erano sospesi dalla qualità di soci della CP_6 di CP_3 e destituiti dalle cariche rivestite, e della delibera del Comitato Esecutivo della Controparte_6 del 21.10.2020, di commissariamento della CP_6 [...] di CP_3 conseguentemente e in ogni caso, di annullare la sanzione irrogata con il lodo del Collegio dei Probiviri del 28.09.2020 e il commissariamento della CP_6 di CP_3 del 21.10.2020 e, in sede di rimozione degli effetti dei predetti provvedimenti, di reintegrare nelle funzioni di Segretario Generale della CP_6 di CP_3 Parte_1 e in quelle di Segretario Organizzativo della stessa CP_6 di CP_3 Parte_2

Premesso in fatto che, all’iniziativa di alcuni membri del Consiglio Generale della CP_7 [...] di elevare mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Generale Pt_1 faceva seguito la dirigenza nazionale della CP_6 deliberando, il 15.07.2020, il commissariamento della struttura territoriale della CP_6 di CP_3 , in spregio dello statuto confederale e di quello della Cont (tanto che il provvedimento era poi sospeso in via cautelare dal Tribunale di Frosinone nel giudizio di impugnazione dello stesso, avente R.G. 2070/2020); che, su iniziativa e istruttoria del Commissario nominato al vertice della CP_6 di CP_3 (e Segretario Generale della Cont CP_8 , Controparte_5 il Collegio dei Probiviri deliberava, nonostante l’irrituale introduzione della procedura e l’irregolare istaurazione del contraddittorio con gli incolpati (che ricevevano il ricorso solo nelle date del 7 e 10.10.2020), dopo appena 6 giorni dalla presentazione del ricorso, sanzionando Pt_1 e Pt_2 con la sospensione di 12 mesi dalla federazione e la destituzione dalle cariche, per assunte violazioni statutarie e regolamentari; che, ancora su iniziativa di Controparte_5 nelle dette qualità, all’incirca per le medesime violazioni fondanti la sospensione dalla compagine associativa, era disposto il commissariamento della CP_6 di CP_3 con delibera del Comitato Esecutivo della CP_9 nazionale del 21.10.2020, concessi appena 2 giorni per controdeduzioni e violata la disciplina procedurale per l’adozione del provvedimento di commissariamento, su tali assunti gli attori hanno sostenuto le proprie ragioni rilevando I) in via pregiudiziale, la competenza territoriale del Tribunale di Frosinone adito in base dell’art. 19 c.p.c. e all’art. 20 c.p.c.; II) ancora in via pregiudiziale, la “nullità sopravvenuta ex art. 34 d.lgs. 5/2003, della clausola compromissoria” evincibile dal combinato disposto degli articoli dal 34 al 36 dello Statuto CP_6 , dal 39 al 41 del Regolamento di attuazione CP_6 e dal 10 al 16 dello Statuto Confederale CP_6, per la mancata nomina degli arbitri da parte di un soggetto esterno alla associazione; comunque la nullità delle citate clausole statutarie per violazione dell’art. 809 c.p.c.,

in ragione della mancata partecipazione dell'associato in lite alla nomina degli arbitri componenti il Collegio giudicante; III) nel merito, la nullità del lodo del Collegio dei Probiviri del 28.09.2020 per difetti formali, in quanto il procedimento disciplinare era avviato su iniziativa del CP_5 anziché del soggetto statutariamente individuato per l'iniziativa disciplinare; al detto ricorso non era seguita una formale contestazione agli incolpati da parte del Collegio dei Probiviri, non colmabile dalla comunicazione del ricorso al Tuffi e al Pt_2 da parte del Commissario della CP_6 di CP_3 peraltro pervenuta dopo l'adozione del provvedimento sanzionatorio (sicché non sorgeva "l'obbligo degli accusati di prendere posizione su quelle accuse"); il Collegio dei Probiviri esercitava poteri di "giustizia interna" (come inferibile dalla procedura seguita, dall'utilizzo del termine "lodo" nel testo del provvedimento del 28.09.2020, dalla valutazione svolta di "legittimità dell'atto di accusa che il Segretario Regionale della ^{Cont} ha rivolto a Pt_1 e Pt_2), sicché la relativa decisione, di natura arbitrale, era nulla per effetto della nullità della clausola compromissoria, come sopra già rilevata; "in subordine", a ritenere che il Collegio dei Probiviri esercitava, invece, poteri di natura disciplinare, era integrata la violazione del contraddittorio con gli incolpati, contravvenendo al disposto dell'art. 8 dello Statuto, che detta i principi di autonomia e imparzialità del Collegio, per aver omesso di convocare preventivamente Pt_1 e Pt_2 al fine di acquisirne le giustificazioni; IV) ancora nel merito, la nullità della delibera del Comitato esecutivo del 21.10.2020, in quanto "in evidente contraddittorietà" con la precedente sospensione da soci e decadenza dalle cariche del 28.09.2020 (non essendo "possibile immaginare il commissariamento successivo di una struttura già privata, per effetto del provvedimento disciplinare precedente, del segretario generale, la cui rimozione comporta la caducazione di tutta la segreteria"), con automatica caducazione della delibera di commissariamento del 21.10.2020; violativa del divieto di *ne bis in idem* tra giudizi e sanzioni per lo stesso fatto, in quanto le ragioni fondanti i due provvedimenti sanzionatori irrogati erano "quasi del tutto sovrapponibili", operando perciò in contrasto con la disciplina CEDU; adottata inosservate le regole procedurali di cui al combinato disposto degli artt. 34 e 35 dello Statuto e 36 e del Regolamento di attuazione, per la mancanza di adeguata contestazione e istruttoria (atteso che il ricorso era elevato dalla Segreteria regionale, nella persona del Terrinoni, in "conflitto di interessi" con gli odierni attori e comunicato solo in data 15.10.2020, carente della indicazione di un termine per le giustificazioni, poi concesso, su richiesta degli incolpati, nella misura di soli 2 giorni, in contravvenzione con il disposto dell'art. 24 Cost.; che inoltre non era svolta un'istruttoria da parte della Segreteria Nazionale che ne era competente), per la mancanza di una rituale decisione e adeguata motivazione del provvedimento decisivo (atteso che il Comitato Esecutivo era convocato senza il preavviso di almeno 8 giorni e senza consegnare ai membri il riepilogo degli argomenti di cui all'ordine del giorno, in mancanza di

ragioni d'urgenza; motivava sul diritto di difesa ravvisando che era assicurato perché gli addebiti coincidevano con quelli fondanti il lodo disciplinare, nonostante dovesse considerarsi annullato tale provvedimento dal Giudice del primo commissariamento in sede cautelare), per la mancanza della ratifica di legittimità che avrebbe dovuto adottare il Collegio dei Probiviri; comunque, nel merito degli addebitati, insussistente la grave violazione dello statuto che, ai sensi dell'art. 34 dello stesso, legittima il commissariamento dell'ente, attesa la pretestuosità dei rilievi critici opposti alla gestione contabile e amministrativa della Struttura locale, che era sottoposta a controlli di organismi CP_6 senza aver mai ricevuto osservazioni (in particolare, i bilanci della federazione provinciale erano sottoposti al controllo del Collegio sindacale, che effettuava anche controlli trimestrali sulla tenuta della contabilità) e che era affidata alla Parte_3 soltanto dal settembre 2019 (sicché gli addebiti si sarebbero dovuti rivolgere ai componenti delle Segreterie precedenti e ascrivere altresì al silenzio dei livelli regionali e nazionali, tenuti ai controlli ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di attuazione e dell'art. 43 dello Statuto); in particolare, attesa l'infondatezza dell'addebito di omesso recepimento del Codice Etico dell'11.07.2019, che si assume in violazione dell'art. 5 dello stesso Codice e dell'art. 40 dello Statuto CP_6, nonostante tali norme interne non contemplino alcun obbligo di recepimento; attesa l'infondatezza dell'addebito di violazione dell'art. 3 del Codice Etico per non aver affidato al CAF regionale la predisposizione delle buste paga, gestite, *di contra*, da personale interno, solo all'esigenza richiedendo consulenze ad un commercialista, e l'infondatezza dell'addebito di violazione della stessa norma per aver omesso la pubblicità dei redditi dei vertici in ragione della mancanza di un sito *internet* della federazione provinciale su cui eseguire la pubblicità e per il deposito delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2019 da parte di Pt_1 e Pt_2 nel luglio 2020; attesa l'infondatezza del rilievo di mancato recepimento del regolamento contenente il trattamento economico dei dirigenti emanato il 9.07.2015, non vigendo un tale obbligo in base all'art. 19 stesso regolamento; attesa l'infondatezza della imprecisa e generica critica di aver omesso la tenuta del libro dei verbali della Segreteria, di aver redatto al *computer* le delibere perciò prive di data certa e modificabili, non sussistendo obblighi in ordine alle modalità di tenuta della detta documentazione; attesa la falsità della circostanza *ex adverso* addotta secondo cui non si sarebbe provveduto a dotare la struttura locale di uno statuto e di un regolamento di attuazione successivi al 2009, essendo ciò avvenuto prima dell'insediamento della Segreteria Pt_1 precisamente nel 2013, a seguito della istituzione delle RLS, in ogni caso, considerata la genericità dell'assunto avversario carente di indicazioni sulle ipotetiche novità introdotte e trascurate; attesa l'infondatezza delle accuse di violazione della disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per mancata predisposizione del DVR, nomina del medico competente, del responsabile della sicurezza e del responsabile della prevenzione e protezione, come emerge dal fatto che la dipendente Pt_4

Pt_5 riferiva, in sede di ispezione, dell'esistenza del DVR del 2014, dovendosi inferire da ciò avvenuta la nomina delle dette figure che sono tenute a sottoscriverlo, in specie nominate la dott.ssa *Per_1* come medico competente e la Sipar s.r.l. di Frosinone per le altre figure, non valendo l'obbligo di corsi di formazione per avere assunti meno di 10 dipendenti; attesa la genericità e la non imputabilità agli attori delle accuse di non aver ottemperato agli adempimenti necessari al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, essendo state affisse nei locali regole di comportamento e, comunque, la Struttura essendo, già dal luglio 2020, gestita dal Commissario; attesa la mancanza di pregio del rilievo in ordine alla carenza di documentazione sui versamenti in favore della *Pt_6*, come spiegato nella relazione del professionista dott. *Persona_2* allegata, e considerati, vi è più, l'esistenza di un prospetto della *Pt_6* con le ragioni dei versamenti e la mancanza di rilievi del Collegio sindacale in sede di controllo contabile; attesa la scarsa rilevanza delle critiche sulla tenuta per cassa anziché per competenza degli stipendi e delle indennità, non sussistendo un obbligo di registrazione per competenza, come risultante dalla relazione del dott. *Per_2* comunque, considerando che lievi differenze non alterano il rendiconto finale e che controparte non aveva dato conto di errori di contabilizzazione in grado di influenzare le decisioni dell'ente, che, infine, l'operato della gestione *Pt_1* era passato indenne all'unico controllo contabile del Collegio dei Sindaci avvenuto durante il loro mandato; attesa la genericità e non condivisibilità anche degli addebiti di aver omesso di informare il DPO *Parte_7* degli aggiornamenti dell'organigramma, di aver omesso di nominare e autorizzare gli incaricati al trattamento dei dati sensibili, evidenziati dalla DPO stessa fin dal 6.11.2018, di non aver correttamente predisposto le informative sulla *privacy*, alla luce della relazione dell'esperto Dott. *Persona_3* allegata, da cui si evince che le ipotizzate violazioni sarebbero semmai imputabili alla stessa DPO *Parte_7* e alla referente della *privacy* *Per_4*.

Hanno resistito in giudizio la *Controparte_6* e la *Controparte_10* con separate memorie della stessa Difesa, con cui, identicamente, hanno chiesto, rigettata l'istanza cautelare, in via preliminare, di dichiarare il difetto delle condizioni dell'azione e, per l'effetto, di dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della domanda avversaria per carenza di legittimazione attiva e/o per carenza di interesse; nel merito, di rigettare integralmente la domanda attorea per infondatezza fattuale e giuridica della stessa.

Le Federazioni convenute hanno contrastato la ricostruzione fattuale avversaria, negando l'esistenza di un intento ritorsivo dei livelli regionali e nazionali della *CP_1* nei confronti degli odierni attori e, a tal fine, rilevando che, nel giugno 2020, l'Unione Sindacale Provinciale della CISL di *CP_3* manifestava al Segretario Generale della *CP_11* una situazione di ingovernabilità della *CP_6* di *CP_3* e di aperto contrasto con le altre federazioni di

categoria e con i livelli superiori della stessa CP_6 e all'interno della CP_6 di CP_3 era presentata richiesta di convocazione dell'organo deliberante per la mozione di sfiducia del Segretario Generale, Pt_1 confermata dagli esponenti di Federazioni di categoria regionali e locali aderenti alla CP_6; che il Pt_1 era poi convocato presso la sede della CP_6 di Roma, dai Segretari Generali regionale e nazionale, per la contestazione delle emerse criticità di gestione politica e organizzativa della Struttura locale; che, svolta la successiva istruttoria, il Comitato Esecutivo della Controparte_6 in data 15.07.2020, deliberava il commissariamento della struttura locale frusinate, ratificato dal Collegio dei Probiviri della Controparte_6 che, nelle date del 4 e 7.09.2020, erano svolte ispezioni presso la sede locale, da cui emergeva l'inosservanza di regole statutarie e di trasparenza, sicché il Commissario presentava ricorso al Collegio dei Probiviri per l'adozione di provvedimenti sanzioni, notificato contestualmente al Pt_1 e al Pt_2 (e in giacenza per il ritiro all'Ufficio postale dal 23.09.2020); che in data 28.09.2020 il Collegio emetteva il provvedimento disciplinare di sospensione di Pt_1 e Pt_2 da soci e di decadenza dalle cariche per 12 mesi, notificato in pari data ai destinatari; che alla sospensione giudiziale degli effetti del primo commissariamento nel processo R.G. 2070/2020, conseguiva la reintegrazione di Pt_1 e Pt_2 nei ruoli sindacali in precedenza rivestiti; che la CP_11 [...] notificava al reinsediato Segretario Tuffi relazione istruttoria relativa alle criticità riscontrate nella Federazione locale a seguito delle ispezioni, ai fini dell'avvio del procedimento di commissariamento; Pt_1 e Pt_2 chiedevano e ottenevano un termine per controdeduzioni; il Comitato Esecutivo, esaminata l'istruttoria, con provvedimento del 21.10.2020, disponeva il commissariamento della CP_6 di CP_3 per le violazioni riscontrate e trasmetteva il provvedimento al Collegio dei Probiviri per la ratifica, perfezionatasi per silenzio. I convenuti hanno, pertanto, sostenuto la legittimità dei provvedimenti assunti evidenziando 1.a) in via preliminare e pregiudiziale, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda tesa all'accertamento della nullità del commissariamento del 21.10.2020, sostenendo l'assenza di legittimazione ad agire in capo agli attori in conseguenza della perdita della qualità di soci per effetto del provvedimento disciplinare irrogato il 28.09.2020; 1.b) sempre in via preliminare e pregiudiziale, il difetto della legittimazione degli attori in proprio ad impugnare la delibera di commissariamento, spettando al solo legale rappresentante della Struttura locale, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento FNP CP_6; 2) nel merito, sulle censure formali avverso il provvedimento del 28.09.2020, la correttezza della procedura seguita dal Collegio dei Probiviri della CP_6 [...] , atteso che, in base agli artt. 8, 10, 18 dello Statuto CP_6 e al Regolamento di attuazione allo Statuto (parte III), il detto Collegio non operava in funzione arbitrale in deroga alla giurisdizione, ma esercitava una competenza di natura disciplinare ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;

che rituale era l'attivazione del Collegio dei Probiviri da parte del CP_5 in qualità di Commissario della Controparte_10 che, ai sensi degli artt. 8 e 12 dello Statuto, presentava ricorso al detto Collegio obbligato a denunciare le violazioni dello Statuto e del Regolamento rilevate; che, in coerenza con l'art. 39 del Regolamento di attuazione, all'esito delle ispezioni autorizzate, il CP_5 ricorreva al Collegio dei Probiviri richiedendo l'applicazione di sanzioni a carico di Pt_1 e Pt_2 notificando ricorso e allegati agli incolpati, in mancanza di un obbligo di raccogliere le loro controdeduzioni; 3) nel merito, sulla contravvenzione alla CEDU, l'infondatezza del rilievo avversario di "sovrapponibilità" dei provvedimenti impugnati, stante la diversa natura della sospensione da soci con destituzione dalle cariche degli attori e del commissariamento della Federazione locale, non incorrendosi pertanto nella duplicazione di procedimenti e sanzioni (considerando i diversi organi interni competenti all'adozione dei due provvedimenti, i distinti destinatari dei provvedimenti, le diverse finalità e natura dei provvedimenti, la parziale diversità delle circostanze poste a fondamento dei due provvedimenti); 4) ancora nel merito, la fondatezza degli addebiti sottesi al provvedimento sanzionatorio del 28.09.2020, atteso che nessuna replica è stata svolta circa l'omessa collaborazione tra le strutture Confederali, in violazione dell'art. 2 dello Statuto della Controparte_6 5) sempre nel merito, la legittimità della delibera di commissariamento del 21.10.2020, sia sotto il profilo della regolarità della procedura seguita che della fondatezza dei rilievi di irregolare gestione alla stessa sottesi, posto che, quanto al primo profilo, la delibera era provocata dall'iniziativa della Controparte_12 competente in base all'art. 36 dello Statuto sulle gestioni commissariali locali, notificata al Pt_1 nella qualità di ripristinato Segretario Generale di CP_3 e preceduta da ispezioni eseguite presso la CP_6 di CP_3 da cui emergevano irregolarità nella gestione, quindi adottata nella seduta del Comitato Esecutivo del 21.10.2020, concesso termine per controdeduzioni al Pt_1 e al Pt_2 e acquisiti gli esiti dell'istruttoria; che, quanto al secondo profilo, a) era stata omessa apposita delibera di recepimento del Codice Etico della CP_6 del 2015 e del 2019, prevista dall'art. 4 dello Statuto Confederale, richiamato dall'art. 71 Regolamento CP_6, tenuto conto che non può ritenersi cogente il detto Codice Confederale per la CP_6 se non recepito, trattandosi di diverse associazioni non riconosciute, ciascuna dotata di propria autonomia giuridica e patrimoniale; b) si era omesso l'affidamento al CP_13 della gestione delle buste paga, in violazione dell'art. 3, lett. d) del Codice Etico (rilievo anche di rilevanza disciplinare), attribuendola ad uno studio esterno senza incarico formale, come ammesso dagli stessi attori, pur ridimensionando la portata dell'incarico al professionista; non era stata pubblicata la situazione reddituale dei dirigenti della struttura, come previsto dall'art. 3, lett. f) del Codice Etico, insufficiente a scusare la mancanza di un sito *internet* della struttura locale; c) non era recepito il Regolamento sui trattamenti normativi

ed economici per i dirigenti e degli operatori del 9.07.2015 (rilievo anche di rilevanza disciplinare), tenuto conto che due dipendenti della struttura risultavano inquadrati in un livello non conforme e con una retribuzione non coerente con il regolamento, in violazione degli artt. 40 e 41 dello Statuto, profilo su cui mancava una specifica presa di posizione degli attori; d) non era corretta la tenuta della documentazione relativa all'attività della Segreteria, non essendo stato rinvenuto presso la struttura alcun libro dei verbali di Segreteria ed essendo le delibere redatte al *computer*, dunque prive di data certa e modificabili, considerata l'attività politica della Segreteria, influente sull'operato degli altri organi, in mancanza una specifica presa di posizione degli attori al riguardo; e) non si era proceduto all'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento della CP_6 di CP_3 dopo il 2009, sul punto, limitandosi gli attori a citare l'aggiornamento del 2013, senza spiegare l'omissione di regolari e periodici aggiornamenti dei detti atti; f) non erano osservate le regole in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, mancando il rinvenimento presso la struttura del DVR (che deve essere munito di data certa), mancando la nomina del medico competente, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, essendo stato omesso altresì lo svolgimento di corsi al personale e così esponendo della Controparte_10 a responsabilità amministrativa, civile e penale, con replica degli attori limitata a rilevare l'imputabilità ad altri della mancanza in sede del DVR, tenuto conto della loro assenza dalla struttura a partire dal primo commissariamento del 15.07.2020, e a rilevare l'insussistenza di un obbligo di svolgimento di corsi di formazione ai dipendenti, nonostante l'art. 3 d.lgs. 81/2008 preveda l'applicazione delle misure a tutti i settori e a tutte le tipologie di rischio; g) non si erano predisposti e affissi i protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del Coronavirus, inidonee a provare il contrario le fotografie di un elenco di regole di comportamento prodotte dagli attori, non verificabili sul piano spazio-temporale e non leggibili, misura comunque insufficiente in base alla disciplina legislativa emergenziale (mancando le procedure sulle modalità di ingresso in azienda di personale e fornitori esterni, di pulizia e sanificazione, sulle precauzioni igieniche personali); h) mancava inoltre la documentazione contabile e amministrativa delle spese sostenute dalla CP_6 di CP_3 per la fruizione delle sedi confederali sul territorio provinciale, eseguite in favore della Parte di CP_3 insufficiente a colmare la detta carenza il richiamo al prospetto della Parte senza produrre fatture, ricevute di pagamento, documentazione relativa al mutuo per la ristrutturazione della sede locale, rilevanti non solo per la predisposizione del bilancio, ma anche in caso di accertamenti fiscali (per poter continuare a godere delle agevolazioni di cui all'art. 148 TUIR); i) era errata la contabilizzazione di indennità e stipendi, in quanto eseguita secondo il criterio per cassa, anziché per competenza (rilievo anche di rilevanza disciplinare), rispetto alla quale la mera replica degli attori è stata che non si tratterebbe di modalità

univoca e, tuttavia, ai sensi dell'art. 109 TUIR, il criterio di competenza economico-temporale di imputazione costituisce la regola generale e le deroghe ad esso previste non valgono per stipendi e indennità; j) era violato il GDPR 679/2016 per il mancato aggiornamento, a fini *privacy*, dell'organigramma della struttura, per l'omissione delle nomine e autorizzazioni ai soggetti che trattano dati inerenti il tesseramento, la contabilità e il personale, per la mancata predisposizione delle informative in materia di *privacy* per gli utenti, per la mancata consegna di informative ai dipendenti e ai collaboratori, per l'erronea tenuta del registro delle attività di trattamento (essendosi rinvenuti fogli sparsi con mera firma in calce del **Pt_1** , ciò sul presupposto che il **Pt_1** quale legale rappresentante della struttura titolare del trattamento, e il **Pt_2** quale Segretario Organizzativo, erano da ritenersi responsabili degli adempimenti di cui all'art. 30 del GDPR (rilievo anche di rilevanza disciplinare), insufficiente a discolpa la relazione prodotta sul tema e l'individuare di altri soggetti responsabili; 6) l'infondatezza degli avversi rilievi di nullità della clausola compromissoria di cui agli artt. 34 e 36 dello Statuto, 39 – 41 del Regolamento di attuazione **CP_6** e dall'art. 10 all'art. 16 dello Statuto CISL Confederale, in quanto le norme richiamate non attribuivano una competenza arbitrale al Collegio dei Probiviri, essendo prevista la mera facoltà per gli associati di adirlo e, comunque, essendosi invocato, per predicare la nullità della "clausola compromissoria", l'art. 34 d.lgs. 5/2003 nonostante la fattispecie speciale riguardi le sole società.

Nell'udienza del 12.04.2021 di discussione dell'istanza cautelare, gli attori hanno altresì eccepito la tardività dell'azione disciplinare, elevata il 21.09.2020 e, dunque, oltre i 60 giorni previsti dall'art. 39 del Regolamento, tenuto conto della conoscenza del fatto addebitato di carente collaborazione con le altre strutture federate fin dal giugno 2020; la nullità per mancanza di causa della delibera di commissariamento del 21.10.20, requisito di validità previsto dall'art. 1346 c.c. a pena di nullità rilevabile d'ufficio da chiunque vi abbia interesse in base all'art. 1418 c.c., come previsto dall'art. 2379 c.c., da applicarsi analogicamente. I convenuti hanno contestato le deduzioni avversarie e insistito nelle proprie richieste.

Con ordinanza del 28.06.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del "lodo" adottato dal Collegio Nazionale dei Probiviri del 28.09.2020 e della deliberazione del Comitato Esecutivo della FNP **CP_6** nazionale del 21.10.2020.

Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli attori hanno ribadito le censure all'operato della **CP_6** locale e nazionale già esposte nel ricorso e rilevato di contestare l'addebito per il quale era disposto il primo commissariamento del 15.07.2020 mediante il richiamo alla propria produzione documentale, contenente gli atti del processo R.G. 2070/2020 di impugnazione del detto provvedimento, vi è più ribadendo che, ai fini disciplinari, l'addebito era tardivo ai sensi dell'art. 39

del Regolamento ^{Cont} CP_6 nazionale, in quanto contestato solo nel settembre 2020 e, dunque, oltre 60 giorni dopo la conoscenza dei fatti.

Nel medesimo scritto, le CP_6 convenute hanno dato conto della conferma in sede di reclamo del provvedimento cautelare del 28.06.2021; hanno replicato alla eccepita intempestività dell'azione disciplinare, rilevando che l'azione maturava all'esito del riscontro di diverse violazioni in occasione delle ispezioni del 4 e 7.09.2020 e che, lo stesso art. 39 del Regolamento, prevede che il termine non si applichi in caso di violazioni in atto, come nella specie, in cui il contrasto con i livelli superiori si perpetuava con l'atto introduttivo del processo R.G. 2070/2020; hanno rilevato che deve escludersi la necessità della previa contestazione degli addebiti nei procedimenti per l'esclusione degli associati nelle associazioni non riconosciute; hanno osservato altresì che le controparti neppure nel processo R.G. 2070/2020 avevano dato conto specificamente né articolato prova circa il danno asseritamente subito per effetto dei provvedimenti impugnati; hanno altresì rilevato l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la scadenza delle misure di sospensione disciplinare dei soci e di commissariamento della struttura, stante la decorrenza del termine annuale di durata e, quanto al commissariamento, anche per la ricostituzione dei vertici all'esito di nuove elezioni.

Nella seconda memoria, gli attori hanno censurato l'avversario assunto in ordine alla cessazione della materia del contendere e dedotto il proprio persistente interesse alle statuizioni di nullità, annullamento, inefficacia dei provvedimenti impugnati, intendendo promuovere successiva domanda risarcitoria ed essere, con le statuizioni richieste, riabilitati nel contesto sindacale al fine di continuare a partecipare alla vita associativa, aggiungendo altresì che solo la successiva delibera degli enti convenuti che elimini i vizi della prima delibera lamentati in giudizio potrebbe determinare l'inutilità della pronuncia richiesta.

Respinte le richieste di prova orale articolate dalla sola parte attrice, la causa è stata istruita documentalmente.

Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa attorea ha reiterato le richieste istruttorie e le domande promosse, il Procuratore avversario ha insistito nelle domande formulate in atti. Il processo è stato, quindi, assunto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Nella comparsa conclusionale gli attori hanno dato conto dell'esito ad essi favorevole del giudizio R.G. 2070/2020, con sentenza n. 531/2023, che annullava la delibera di commissariamento del 15.07.2020; hanno, ulteriormente, evidenziato, sui profili formali, che la conoscenza degli addebiti disciplinari da parte degli incolpati non è sufficiente a smentire il rilievo attoreo di mancato ascolto degli stessi da parte del Collegio dei Probiviri, che, inoltre, la procedura in questione ricade nella cognizione di un collegio arbitrale e l'interpretazione della norma statutaria dell'art. 8, che impone

di raccogliere una adeguata istruttoria, implica che non possa prescindere dall'ascoltare le ragioni dell'incolpato; che non può considerarsi ricevuto il plico raccomandato del ricorso al Collegio dei Probiviri, inviato a Pt_1 e Pt_2 nella data di consegna dell'avviso di giacenza, il 23.09.2020, ma soltanto decorsi 10 giorni dall'avviso predetto in base alla l. 890/1982; in ogni caso, che è contrario a buona fede il contegno del Collegio che provvedeva a distanza di 5 giorni dalla esecuzione della notifica, pur avendo a disposizione 90 giorni, senza previa verifica della ricezione del ricorso da parte degli incolpati e senza procedere all'ascolto degli stessi prima dell'adozione del provvedimento; hanno osservato, sugli addebiti disciplinari, la genericità delle accuse e l'allocatione dell'onere della prova a carico degli enti che non vi hanno assolto e ribadito le considerazioni difensive già svolte, aggiungendo che la sanzione di sospensione da soci per 12 mesi decadendo dalle cariche e la conseguenza per gli attori di non poter partecipare alle successive elezioni è da ritenersi sproporzionata rispetto alle accuse ritenute fondate in fase cautelare; ha poi respinto le ragioni avversarie per ravvisare la cessazione della materia del contendere e le argomentazioni già svolte in atti in ordine alla nullità del lodo del 28.09.2020 e alla nullità della delibera del Comitato Esecutivo del 21.10.2020, concludendo come da atto introduttivo.

Nella memoria di replica gli attori hanno rilevato, con riferimento al provvedimento di applicazione di sanzione disciplinare, che le stesse organizzazioni convenute, nel giudizio R.G. 2070/2020, avevano qualificato le funzioni esercitate dal Collegio dei Probiviri come arbitrali anche quando irrogava sanzioni disciplinari e che era, *medio tempore*, divenuto possibile rinvenire sul sito *internet* delle stesse Organizzazioni il regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri, richiamato dall'art. 37 del Regolamento di attuazione, non presente in atti, contenente la disciplina dell'*iter* procedurale, comprensiva della previsione dell'avviso di convocazione agli interessati della data di trattazione del procedimento, del termine per prendere visione della documentazione e per depositare memorie, del termine per la costituzione, del diritto ad essere ascoltati, ravvisando che la mancata osservanza di tale regime, determina la nullità della deliberazione assunta; hanno inoltre ribadito le argomentazioni svolte sulle violazioni procedurali commesse nel commissariamento del 21.10.2020. Sicché hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, "se del caso, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate".

I convenuti nei propri scritti conclusionali hanno ribadito le proprie posizioni difensive e chiesto l'accoglimento delle conclusioni già articolate, ribadendo anche la richiesta di cessazione della materia del contendere.

3. Va disattesa la richiesta delle parti convenute di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Mette conto premettere che l'istituto della cessazione della materia del contendere, di creazione giurisprudenziale, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, divenuta perciò inutile o inattuale. La sentenza che la pronuncia, in rito, ha natura dichiarativa e statuisce l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Secondo un orientamento di legittimità siffatta pronuncia presuppone che le parti concordino sulla situazione sostanziale sopravvenuta e formulino conclusioni conformi in tal senso (*ex multis* Cass. 16150/2010; Cass. 3598/2015); altro indirizzo afferma che deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (*ex multis* Cass. 271/2006; Cass. 19568/2017; Cass. 1625/2020); non rileva, per contro, il dissenso quando il fatto sia venuto in essere nel processo.

Sul tema della cessazione della materia del contendere nei giudizio di impugnazione di deliberazioni di enti vale richiamare i principi di diritto reiteratamente affermati dalla Suprema Corte in tema di impugnazione di deliberazioni condominiali, secondo cui è cessata la materia del contendere allorché sia adottata nuova deliberazione di identico contenuto rispetto a quella impugnata ma conforme alla legge o allo statuto, sanante i vizi che affliggevano la precedente con efficacia *ex tunc*; ovvero anche nel caso sia adottata una nuova delibera di contenuto diverso dalla prima impugnata, ma tale da rendere inutile una pronuncia sulla prima delibera con efficacia *ex nunc* (dalla nuova delibera) per aver eliminato le ragioni di contrasto tra le parti inizialmente in contesa (si legge, infatti, nella parte motiva dell'ordinanza della S.C. n. 16397/2025 che “*Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (tra le tante, Cass. 21 febbraio 2023, n. 5319), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione. 1.3. - Per la verità, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge determina la*

cessazione della materia del contendere a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. 8 giugno 2020, n. 10847; Cass. 11 agosto 2017, n. 2017). Se, invece, l'assemblea, nella sua autonomia, revoca una precedente deliberazione, nel frattempo impugnata, e ne adotta una nuova, non coincidente però con la prima, non si pone la questione della rinnovazione sanante con effetti retroattivi ai sensi del citato art. 2377 c.c., giacché alla delibera revocata non è più ricollegabile alcun effetto, mentre gli effetti della seconda decorrono soltanto da quando essa sia stata assunta. In tal caso, la revoca della delibera impugnata giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere. 1.5. - Quando, dunque, nel corso del giudizio di impugnativa sopravviene la sostituzione della delibera oggetto di domanda, spetta al giudice verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità ed accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnazione. Soltanto se la sostituzione della originaria deliberazione abbia privato di ogni efficacia quella, assorbendone il contenuto, la più recente viene a porsi come nuova fonte del rapporto o della situazione giuridica già costituiti. Il condomino impugnante può, quindi, ritenersi spogliato dell'interesse ad opporsi all'iniziale delibera quando la nuova decisione dell'assemblea porta con sé una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella posta a fondamento della sperimentata azione ex art. 1137 c.c., tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza da pronunciare. 1.6. - Del tutto diverso è il caso in cui, in pendenza del giudizio di impugnazione di una prima delibera, subentri una seconda delibera meramente confermativa di quella iniziale, semmai proprio allo scopo di eludere gli effetti della originaria impugnativa. La sopravvenuta delibera dell'assemblea di condominio meramente confermativa di quella sub iudice non solo non smentisce la permanente utilità della sentenza da rendere, ma neppure va impugnata di nuovo dal condomino leso, in quanto mancante di un carattere autonomamente lesivo.”).

Osservato quanto precede, deve escludersi l'automatica perdita di interesse degli attori alla pronuncia di illegittimità della deliberazione di sospensione dalla compagine sindacale, in alcun modo superata da successiva deliberazione, ma di cui naturalmente scadevano gli effetti per decorrenza del termine di durata della sanzione, sicché non si ravvisa un superamento delle ragioni di contrasto tra le parti.

Ciò, specie se si considera, che, nella specifica vicenda che occupa, gli attori hanno espresso un persistente interesse alla statuizione al fine di vedersi riconoscere successivamente il ristoro del danno che si assume – e nella presente sede è sufficiente che lo si assuma, essendo in valutazione una condizione dell'azione e non la fondatezza di una pretesa – patito in conseguenza

dell'illegittima irrogazione della sanzione disciplinare e al fine di far valere la sorte della sospensione da socio auspicata sulla validità della competizione elettorale per i vertici della Federazione locale, tenutasi durante la vigenza della detta misura disciplinare.

Con riferimento alla domanda di invalidità della deliberazione di commissariamento della [...] CP_7, la sostenuta cessazione della materia del contendere risulta essere assorbita dalla pronuncia di inammissibilità di cui nel proseguo, di liquida pronunciabilità.

3. La domanda di dichiarazione di invalidità/illegittimità del “lodo” del Collegio dei Probiviri del 28.09.2020 è priva di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata.

Ai sensi dell'art. 23 c.c. possono essere impugnate le deliberazioni assembleari di associazioni riconosciute contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

Tale previsione è pacificamente estesa all'ipotesi che sia contestato un atto collegiale di un organo diverso dall'assemblea e anche se si tratti organo di una associazione non riconosciuta (in termini pacificamente inquadrandosi i sindacati).

Allorché trattasi di deliberazioni incidenti sull'appartenenza alla compagine associativa il tribunale è tenuto a verificare il rispetto della procedura prevista dalle disposizioni interne per l'adozione della deliberazione impugnata e l'effettiva sussistenza della causa fondante la misura sanzionatoria, ossia la sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall'ente all'associato al momento dell'assunzione della deliberazione (ricostruzione dell'oggetto del giudizio che occupa avvalorata dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità su tali temi in particolare, da ultimo, Cass. ord. 22986/2019 per cui *“La norma dettata dall'art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto contraddittoria e perciò meramente apparente la decisione della corte di merito, che aveva annullato la delibera di esclusione dell'associato a causa della genericità delle contestazioni mossegli, pur riportando che esse consistevano, tra l'altro, nell'aver amministrato, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, con contrarietà all'interesse generale, omettendo di fornire chiarimenti sulla tenuta dei conti, e nell'aver trascurato, malgrado i richiami del Presidente, i propri doveri di procuratore dell'associazione, non fornendo alcuna relazione scritta in ordine all'attività svolta, trattandosi di contestazioni da qualificarsi come specifiche e sostanzialmente corrispondenti alle cause di esclusione previste dallo statuto dell'associazione).”*; nonché Cass. ord.

2117/2024 per cui *“Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo; in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione di un associato cui erano stati contestati comportamenti contrari agli scopi previsti dallo statuto dell' Parte_8 ed al tempo stesso gravemente lesivi dell'immagine dell'Arma, riconducibili a contrasti circa l'uso dell'alta uniforme che avevano finito per coinvolgere le autorità consolari italiane all'estero).”*; Trib Roma, sez. XVI, 10.10.2018, che ha affermato che compete al giudice del merito, adito in sede di impugnazione della delibera, riscontrare l'effettiva sussistenza delle ragioni che avevano giustificato la sanzione, la loro riconducibilità a quella prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità; nonché che l'ente collettivo assume la veste processuale di attore con tutti gli oneri allegatori e probatori che ciò comporta, osservando che la decisione del giudice deve basarsi esclusivamente sui fatti a suo tempo posti a sostegno del provvedimento sanzionatorio, non potendo invero l'ente collettivo allegare fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione e poi posti a giustificazione della sanzione).

Per quanto riguarda la legittimazione attiva dei ricorrenti, va detto che la sospensione (e persino l'espulsione) dei ricorrenti dalla compagine sociale non è di ostacolo alla proposizione dell'impugnazione del provvedimento che ha inciso sullo *status* di associato (in termini Cass. 26842/2008, in tema di azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, che ha stabilito, in applicazione dell'art. 24 Cost., che l'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta; Cass. ord. 16654/2024 che, in tema di deliberazioni condominiali, ha affermato che *“(...) l'azione di annullamento della deliberazione assembleare, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore sia al momento*

*della proposizione della domanda sia al momento della decisione della controversia, in quanto la perdita di tale status determina, di regola, il venir meno dell'interesse dell'istante alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa della deliberazione impugnata, salvo che questi vanti un diritto correlato alla sua passata partecipazione al **Parte_9** e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della deliberazione, ovvero che la medesima continui ad incidere, in via derivata, sul suo patrimonio.”).*

Dall’altro lato, è l'associazione il soggetto legittimato passivo nel caso di impugnazione di delibere di propri organi (in termini Cass. 17060/2012, in tema di società di capitali, affermando il principio citato; Cass. 16396/2021 per cui *“In tema di associazioni, l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero; l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà.”*).

Posto quanto sopra, sui rilievi formali sollevati avverso la procedura seguita per l’adozione del provvedimento del Collegio dei Probiviri impugnato, deve osservarsi, in primo luogo, che non coglie nel segno la censura attorea di nullità della “clausola compromissoria”, che si assume posta dal combinato disposto degli artt. dal 34 al 36 dello Statuto **CP_6**, degli artt. dal 39 al 41 del Regolamento di attuazione **CP_6** e degli artt. dal 10 al 16 dello Statuto confederale [...] **CP_6** per contrasto con l’art. 34 d.lgs. 5/2003 ovvero con l’art. 809 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della **Controparte_6** nella parte II relativa alla disciplina degli organi dirigenti, è stabilito che *“Il Collegio dei Probiviri della Federazione, eletto dal Congresso e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è l’Organo di Garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci, tra soci e gli Organismi a vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione. Il Collegio dei Probiviri della **CP_1** è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della decisione del Comitato esecutivo, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali”*; in base al successivo art. 9 *“Il Collegio emette: a) ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove; b) lodi decisori nel merito delle controversie. I lodi del Collegio debbono essere*

motivati. Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui si riferiscono (...)"; l'art. 10 dello Statuto prevede che *"Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata. Le sanzioni che possono essere comminate sono: il richiamo scritto; la destituzione dalle eventuali cariche; la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche, l'espulsione. In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso. I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell' CP_14 al termine del periodo di sospensione. Il ripristino delle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione. I soci espulsi dall' CP_14 potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento"*.

Ebbene, come si evince dalla coordinata lettura delle disposizioni richiamate, al Collegio dei Probiviri, organo dell'associazione non riconosciuta, è statutariamente assegnato il potere disciplinare nei confronti degli appartenenti alla compagine associativa.

Siffatto potere deve ritenersi speso nell'adozione del provvedimento impugnato.

Persuasivo è il contenuto del provvedimento stesso, laddove, acquisiti riscontri di "gravi inadempienze esercitate dai Sigg. Parte_1 e Parte_2 , nel loro ruolo di già Segretario Generale e Segretario Organizzativo della Fnp di CP_3 , "commina al Sig. Parte_1 (...) e al Sig. Parte_2 (...) la sospensione a 12 mesi a socio Fnp con la destituzione da tutte le cariche sindacali della Controparte_1 e della CP- con effetto immediato".

Il presupposto richiamato (gravi inadempienze) e la sanzione irrogata (sospensione con destituzione dalle cariche) rivelano la natura del provvedimento adottato.

Non dirimente, invece, è il dato meramente formale della denominazione delle decisioni del Collegio come "lodo", testualmente utilizzata sia per indicare in generale i provvedimenti del Collegio risolutivi di controversie sia, più specificamente, per quelli di irrogazione di sanzioni ai soci (vedi richiami normativi di cui sopra). E' da escludere quindi che il termine sia utilizzato con accezione tecnica per individuare la decisione arbitrale.

Di poco conto anche le considerazioni svolte in ordine alle modalità di introduzione del procedimento, assumendo che l'avvio con ricorso, anziché su iniziativa dello stesso Collegio dei Probiviri, sia sintomatico della natura contenziosa del procedimento di cui era investito il Collegio (dunque – in tesi – in veste di giurisdizione interna di tipo arbitrale). Al riguardo si dirà più specificamente nel proseguo.

Risultano pertanto inconferenti le previsioni richiamate sulla composizione del collegio arbitrale nel cosiddetto arbitrato societario o in quello regimentato dal codice di procedura civile ai fini di ottenere una declaratoria di nullità della clausola negoziale di investitura dell'Organo e, in via derivata, della statuizione da esso adottata il 28.09.2020.

Prive di pregio anche le doglianze attoree sull'iniziativa disciplinare promossa da un soggetto che si è ritenuto non legittimato e sull'omesso ascolto delle ragioni degli incolpati che si è ritenuto obbligatorio, in ciò assumendo la violazione degli artt. 8 e 10 dello Statuto **CP_6** nazionale e 39 del Regolamento di attuazione.

Occorre al riguardo richiamare il quadro che emerge dalla disciplina interna.

In particolare, in base alle previsioni degli articoli dello Statuto già innanzi evocate sono attribuiti al Collegio dei Probiviri la cognizione su “ricorsi” contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento (oltre che sulle controversie tra soci, nonché tra soci e Organismi ai vari livelli) e il potere di emettere sanzioni disciplinari. Inoltre, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di attuazione, *“I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione. I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni) non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso. I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della **CP_14** devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento. (...) A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi”*. L'art. 10 dello Statuto che assegna al Collegio dei Probiviri il potere di irrogare sanzioni disciplinari non detta l'iter procedimentale (introduzione, istruttoria e decisione).

Osservato, pertanto, che la disciplina richiamata, nel regolare il funzionamento dell'organo, non distingue tra decisione di controversie interne e adozione di provvedimenti disciplinari in ordine alla modalità di introduzione del procedimento, se ne ricava che il Collegio, in entrambi i casi, debba (o quantomeno possa) essere adito con ricorso, da notificarsi agli interessati.

Siffatta ricostruzione ben si concilia anche con il disposto dell'art. 12 dello Statuto che stabilisce che le Segreterie ai vari livelli sono obbligate ad intervenire per far cessare violazioni statutarie di cui vengano a conoscenza e, in caso di inefficacia del loro intervento, sono tenute a denunciare i comportamenti in contrasto con lo Statuto al Collegio dei Probiviri, pena la sottoposizione dell'omissione perpetrata allo scrutinio dello stesso Collegio dei Probiviri.

Ciò posto, non può considerarsi statutariamente irrituale l'iniziativa del Commissario, al tempo del ricorso al vertice della **Controparte_3**, per l'avvio del procedimento di cui si è impugnata la determinazione sanzionatoria conclusiva.

Venendo al secondo profilo procedurale su menzionato, va detto che l'art. 8 dello Statuto, già citato, prevede (anche con riferimento ai ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento) che il Collegio dei Probiviri, il quale deve operare secondo i canoni di autonomia e indipendenza, adotta le decisioni *“previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni”*.

La previsione statutaria, *lex specialis* del rapporto associativo *sub iudice*, reca pertanto un regime procedurale minimo, ai sensi del quale la decisione deve scaturire da emergenze istruttorie e deve seguire alla contestazione dei fatti. Non si impone né che sia il Collegio dei Probiviri ad elevare e comunicare la contestazione (come sostenuto invece dagli attori) né che ciò implichi la necessaria partecipazione al procedimento dei soggetti a cui la contestazione è rivolta (mediante la previsione di un termine per memorie o di una convocazione per l'ascolto). Sicché è legittima, nell'ottica negoziale, l'adozione della deliberazione sanzionatoria di un organo del sindacato senza la previa istaurazione del contraddittorio con gli interessati.

Supporta la conclusione la giurisprudenza di legittimità che ha reiteratamente affermato che *“Ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso.”* (in termini *ex pluris* Cass. ord. 25319/2021), principio che, *mutatis mutandis*, deve ritenersi applicabile al provvedimento disciplinare di sospensione dalla compagine associativa che sia adottato senza ascoltare le ragioni dell'incolpato nel procedimento innanzi all'associazione non riconosciuta (nel cui statuto sia prevista la mera contestazione).

Tardivo il richiamo, soltanto negli scritti conclusionali, ad un regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri, che, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di attuazione della **CP_6**, il Consiglio Generale avrebbe dovuto adottare, dandosi atto che, solo allora, era rinvenuto sul sito della **CP_6** nazionale, trattandosi di disciplina interna che si sarebbe dovuta richiamare in precedenza e produrre in giudizio (d'altronde, gli stessi **Pt_1** e **Pt_2** associati e con ruoli apicali nell'organizzazione provinciale, avrebbero potuto conoscere una tale disciplina e valorizzarla tempestivamente in giudizio).

Non vale inoltre invocare l'applicazione dell'art. 7 della l. 300/1970, Statuto dei Lavoratori, specificamente afferente al procedimento disciplinare nell'ambito del contratto di lavoro subordinato.

Infine non può ritenersi se soccorra il diritto costituzionalmente garantito alla difesa, consacrato nell'art. 24 Cost. (*re melius perpensa* su tale considerazione rispetto a quanto affermato nel

provvedimento cautelare del 28.06.2021), riferendosi alla difesa giudiziaria, indiscussa nella vicenda che occupa, in cui non si è certo negato l'accesso al rimedio giurisdizionale contro il provvedimento che si è assunto lesivo di diritti dei soci (anzi, sperimentato nei due gradi cautelari e nel merito oggi in decisione).

Quanto alla contestazione - quella sì necessaria - non è contestata la notificazione al *Pt_1* e al *Pt_2* del ricorso al Collegio dei Probiviri presentato dal Commissario della *CP_6* di *CP_3* con la documentazione allegata. Essa determinava la conoscenza del procedimento e delle ragioni di incolpazione, così realizzando il presupposto richiesto dalla disciplina interna (art. 8 dello Statuto).

Si è lamentata, tuttavia, l'intempestività della detta notifica (oltre alla non provenienza dallo stesso Collegio dei Probiviri, su cui si è detto innanzi), rappresentando di averla ricevuta soltanto nei giorni del 7 e del 10.10.2020, dunque in epoca successiva all'emissione del provvedimento sanzionatorio ai danni degli odierni attori.

In senso contrario, deve osservarsi, invece, che il ricorso del 21.09.2020 era notificato a *Pt_1* e *Pt_2* con raccomandata postale, di cui si recapitava ai destinatari avviso di ricevimento in data 23.09.2020 (cfr. al riguardo storico delle consegne postali, all. 14 alla citazione). Da tale momento deve considerarsi avvenuta la notifica e avverata la contestazione del ricorso.

Suggestivo ma non condivisibile è infatti l'argomento svolto dagli attori – anche in tal caso negli scritti conclusionali – per cui sarebbe possibile ravvisare la conoscenza dell'atto soltanto decorsi 10 giorni dal deposito dell'avviso di giacenza del plico nella cassetta postale ovvero nella data anteriore se l'atto sia stato ritirato, facendo applicazione dell'art. 8, comma 4, l. 890/1982. Una tale previsione, che deroga all'art. 1335 c.c. (per cui l'atto recettizio si ha per conosciuto quando perviene all'indirizzo del destinatario, salvo questi provi l'impossibilità non ascrivibile a sua colpa di averne notizia), correlando il momento perfezionativo della notifica dell'atto giudiziario al decorso di un termine di 10 giorno dall'avviso del tentato recapito e del deposito del plico presso l'ufficio postale, non è esportabile alla vicenda che occupa in mancanza di una previsione negoziale in termini (coerentemente ad orientamento della Suprema Corte al riguardo, secondo cui *“Per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, ove la prima sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del secondo (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata.”*, in termini insuperata Cass. 22311/2016).

La brevità della durata della procedura – di cui pure gli attori si sono lamentati – non può essere sintomatica di difetti formali. L'art. 39 del Regolamento di attuazione assegna il termine perentorio di 90 giorni per l'esaurimento dell'*iter*, senza contemplare un termine minimo di durata.

Sotto il profilo della legittimità sostanziale del provvedimento impugnato, deve ravvisarsi la sussistenza di sufficienti elementi in grado di confortare alcune delle violazioni imputate agli attori, giustificando l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Giova premettere che pacificamente *Parte_1* e *Parte_2* in data 24.09.2019 assumevano gli incarichi di Segretario Generale e Segretario Organizzativo della Segreteria Generale della *CP_6* di *CP_3* unitamente ad *Controparte_15* quale Segretario Amministrativo.

Nell'ambito della FNP CISL territoriale, dotata di autonomia funzionale ed amministrativa rispetto agli altri livelli federali (vedi art. 44 Regolamento di Attuazione *CP_6* nazionale), la Segreteria Generale è preposta alla gestione politica delle decisioni degli organi deliberanti e con poteri di rappresentanza esterna della Struttura tramite il Segretario Generale (vedi art. 54 Regolamento di Attuazione *Controparte_6*).

Ciò posto, seguendo l'ordine degli addebiti elevati agli attori nelle dette qualità (vedi provvedimento del 28.09.2020), trova riscontro sufficiente la ascritta omissione dell'incarico al *CP_13* per la gestione delle buste paga dei dirigenti e degli altri operatori della struttura locale, affidata invece ad un professionista esterno in mancanza di incarico formale.

A difesa, gli attori hanno replicato di aver affidato al personale interno la gestione delle buste paga, in particolare alle signore *CP_15* e *Per_4*, solo all'occorrenza rivolgendosi ad un professionista esterno per consulenze, retribuite dietro presentazione di fattura.

Al riguardo va detto che il Codice Etico, approvato dal Consiglio Generale Confederale l'11.07.2019, di cui è incontestata la vigenza da parte degli attori, all'art. 3, lett. d), tra le norme di comportamento prescritte per i dirigenti, oltre che per gli altri operatori e associati, prevede proprio che sia affidata alle società *CP_13* la tenuta contabile dei bilanci e delle buste paga dei dirigenti e operatori (cfr. all. 13 delle Federazioni).

Deve osservarsi che nella relazione ispettiva datata 17.09.2020 si legge che la visita del 7.09.2020, nella quale era sottoposta a controllo la gestione amministrativa e contabile dell'*CP_14* locale, erano presenti, tra gli altri, proprio le predette signore *Controparte_15* e *Persona_5* (vedi all. 11 alla comparsa di costituzione delle *CP_1*). Eppure, all'esito, risultava che "In violazione del CODICE ETICO (art. 3, paragrafo "rendicontazione economica e sociale") non è mai stata affidata al *CP_13* la gestione delle buste paga, altresì affidata ad uno studio/consulente commerciale esterno alla *CP_1*."; "Al predetto studio/consulente commerciale non è stato

possibile reperire, in sede di visita ispettiva, un contratto o almeno una lettera di incarico”, come evidenziato nella relazione sulla verifica della gestione amministrativa e contabile, a firma degli associati nazionali *Parte_10* *Parte_11* , *Parte_12* (vedi documento citato, all. 17 alla comparsa di costituzione delle Federazioni, vedi anche ricorso del Commissario della *CP_9* [...] di *CP_3* *Controparte_5* all. 5 alle comparse di risposta delle Federazioni). Né gli attori hanno inteso dare prova degli assunti sostenuti, producendo documentazione da cui potesse evincersi lo svolgimento della mansione di redazione dei cedolini paga da parte delle menzionate dipendenti ovvero provocando la dichiarazione testimoniale delle stesse dipendenti sulla circostanza (si vedano capitoli di prova attorei, specificamente articolati soltanto nella seconda memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Neppure si è ritenuto di offrire elementi che possano condurre a concludere che la scelta di incaricare un professionista comportasse alla struttura locale oneri economici inferiori o anche equivalenti rispetto a quelli che sarebbero derivati dal rimettere al CAF regionale la medesima attività, tanto da poter concludere per una gestione idonea in termini di economicità.

Si trova riscontro anche della mancata “applicazione” del Regolamento economico dei dirigenti e dipendenti, censurata nel lodo del Collegio dei Probiviri del 28.09.2020.

Deve rilevarsi che ciò emergeva nel corso della visita ispettiva del 4.09.2020 (cfr. relazione ispettiva del 17.09.2020, all. 11 alla comparsa di costituzione delle Federazioni) e se ne dava specifica evidenza nella relazione sulla verifica ispettiva “Statuto e relativo Regolamento di attuazione, Organismi, Regolamenti economici e Codice Etico Cisl”, a firma del membro dell’Associazione nazionale Roberto Muzi (vedi all. 12 alla comparsa di costituzione delle Federazioni, vedi anche ricorso del Commissario della *CP_9* di *CP_3* *Controparte_5* all. 5 alle comparse di risposta delle Federazioni). Si legge infatti che il detto regolamento economico non era stato approvato dall’Organizzazione locale, e, soprattutto, che non era stato in concreto applicato per due dipendenti della struttura che erano risultati inquadrati ad un livello non conforme e con una retribuzione non correlata, in base al richiamato regolamento.

Nel replicare all’addebito gli attori non hanno contestato la cogenza del regolamento, rilevando tuttavia che non vi era obbligo di recepimento e che l’inadempienza consisteva soltanto nel mancato rispetto della relativa disciplina.

In effetti, l’art. 19 del “Regolamento trattamenti normativi e indennità economiche per i Dirigenti eletti nelle segreterie a tutti i livelli della Organizzazione e Dirigenti di Enti, Associazioni, e similari promosse/partecipate dalla *CP_6*”, approvato dal Comitato Esecutivo *CP_6* il 9.07.2015, qualifica come grave violazione il mancato rispetto e/o la mancata applicazione del regolamento, sanzionate

ai sensi degli artt. 40 e 41 dello Statuto e con la decadenza dagli incarichi (vedi all. 14 alle comparse di costituzione delle Federazioni).

Eppure gli attori nulla hanno rilevato sull'illegittimità di inquadramenti e retribuzioni di alcuni addetti del personale della CP_6 di CP_3 di cui risultava tanto dal verbale ispettivo, oltre che nel ricorso del CP_5 (vedi relativi documenti innanzi citati), nonostante essi fossero stati responsabili della gestione della Struttura locale per 10 mesi e avessero dovuto perciò curare il corretto trattamento del personale impiegato.

Trova riscontro anche l'ascritta omessa tenuta di un libro dei verbali della Segreteria Generale e di un registro delle deliberazioni dello stesso Organo.

Di ciò si trova evidenza nel verbale delle visite ispettive datato 17.09.2020, da cui si apprende che, in data 4.09.2020, si faceva accesso alla struttura per controlli aventi ad oggetto l'attuazione della disciplina federale (cfr. relazione ispettiva del 17.09.2020, da cui risulta che l'accesso del 4.09.2020 avveniva anche alla presenza di due dipendenti Controparte_15 e Persona_5, nonché di tre membri della CP_6 Roberto Muzi, Persona_6 Persona_7 all. 11 alla comparsa di costituzione delle Federazioni) e si verificava che erano assenti i registri dei verbali e delle delibere della Segreteria Generale, rinvenendosi soltanto delibere della Segreteria redatte al *computer* ma non riportate in un registro cartaceo con timbro e firma, come invece avveniva per le delibere e i verbali del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale, e dunque alterabili nel contenuto e nella datazione, con il rilievo aggiuntivo della rilevanza dell'attività della Segreteria Generale sull'operato degli altri Organi della Federazione locale, ciò che veniva riportato nella citata relazione "Statuto e relativo Regolamento di attuazione, Organismi, Regolamenti economici e Codice Etico CP_ , a firma del membro della CP_6 Roberto Muzi (cfr. all. 12 alla comparsa di costituzione delle Federazioni).

Non è stata rivolta una specifica contestazione a fronte di tale addebito, limitandosi gli attori a rilevare che non era previsto un obbligo di tenuta degli evocati libri e registri. Tuttavia appare rispondente a criteri di trasparenza e buona amministrazione la conservazione razionale degli atti di un organo di vertice della struttura, tale da consentirne la successiva consultazione e verifica (ciò risulta peraltro postulato dall'art. 54 del Regolamento di attuazione della CP_6 laddove prevede l'obbligo della Segreteria territoriale di dare conoscenza alle FNP regionali e interregionali di ogni riunione degli organi, trasmettendo convocazione con ordine del giorno, verbale e documento finale), tanto più in considerazione delle funzioni di indirizzo politico e rappresentanza esterna della Federazione dell'Organo di cui trattasi (ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di attuazione CP_6 [...] preposto "a gestire politicamente le decisioni degli Organi deliberanti" e il cui Segretario Generale "ha la rappresentanza legale della struttura").

Si rinviene conferma della contestata carenza di uno Statuto e di un Regolamento della ^{Cont} territoriale successivi al 2009, avendo omesso la ^{Controparte_16} i successivi aggiornamenti periodici (per cui vedi ricorso del Terrinoni del 21.09.2020, all. 5 alla comparsa di risposta della ^{CP_6} di ^{CP_3} verbale ispettivo del 17.09.2020, da cui risulta che, in data 4.09.2020, alla presenza – come detto – anche di due dipendenti e tre membri della ^{Cont} ^{CP_6}, si effettuavano verifiche inerenti Statuto e Regolamento di attuazione, Regolamenti economici, Codice Etico).

Difatti emergeva dall'ispezione che “A parte una versione del 2009, non vi sono testi dello Statuto e del Regolamento di attuazione della ^{Cont} di ^{CP_3} Ricordiamo che tale adempimento è vincolante. Non risultano, quindi, mai approvati dal 2009 in poi e ciò si configura come una grave inadempienza poiché le modifiche successive al 2009 hanno avuto implicazioni di carattere politico organizzativo ed economico”, come si apprende dalla relazione sull'esito dei detti controlli a firma di Roberto Muzi (cfr. cit. all. 12 alla comparsa delle Federazioni).

Di poco conto il rilievo attoreo di genericità dell'addebito quanto alle rilevanti modifiche normative successive al 2009 a cui soltanto si sarebbero dovuti adeguare gli atti normativi interni, in considerazione della incontestata sussistenza di un obbligo di aggiornamento periodico dei detti atti, che non risulta necessariamente correlato a sopravvenienze nella legislazione nazionale.

D'altro canto, gli attori, pur adducendo la falsità dell'addebito mossogli di omesso aggiornamento della normativa interna, hanno rilevato genericamente che l'aggiornamento sarebbe avvenuto prima dell'avvento ai vertici di ^{Pt_1} e ^{Pt_2} nel, comunque risalente, anno 2013, riferendosi, a riscontro, ad un documento estratto dal sito *internet* della FNP regionale del Veneto, da cui non si evince, però, alcun dato a supporto della tesi attorea di regolare aggiornamento degli atti della struttura territoriale di ^{CP_3} (considerato, altresì, che da quanto si legge nelle comparse avversarie gli aggiornamenti nel 2013, ma anche nel 2017 e nel 2018, sono riferibili allo Statuto e al Regolamento di attuazione della FNP ^{CP_6} nazionale, non a quelli locali).

Riguardo l'inosservanza del regolamento UE in materia di protezione dei dati personali 679/2016 da parte della ^{CP_16} territoriale di ^{CP_3} deve confermarsi integrato il comportamento illegittimo sulla gestione dei dati personali da ascrivere ai titolari del trattamento.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 7, del reg. UE citato, è definito “*«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; (...)»*”, il successivo art. 24, paragrafo 1, del reg. predetto stabilisce che “*(...) il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare,*

che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario”.

Si trova riscontro della violazione della detta disciplina sotto vari profili negli esiti della verifica ispettiva avvenuta nella data del 4.09.2020, alla presenza della Responsabile della protezione dei dati (DPO) della CP_6 di CP_3 Parte_7 verbalizzante, e dell’Incaricata del trattamento della CP_6 di CP_3 e Referente del DPO, Persona_5 . Emergeva infatti che era omesso l’aggiornamento dell’organigramma della struttura a fini *privacy* e relativa comunicazione al DPO, in specie mancavano le nomine e le autorizzazioni, che dovevano essere predisposte al momento della variazione dell’organigramma della Federazione locale, in favore dei soggetti così delegati di trattare i dati inerenti il tesseramento, la contabilità ed il personale, come segnalato dalla stessa DPO fin dal 6.11.2018; erano presenti alcune informative *privacy* agli utenti conservate “in modo confusionario” e mancava la predisposizione di altre informative per gli utenti, non erano consegnate informative *privacy* a dipendenti e collaboratori, “diversamente da quanto affermato nel resoconto dell’attività svolta dalla Struttura e datato 24.01.2020; erano presenti alcune informative agli iscritti mancanti dei dati della Struttura e altre non erano predisposte secondo le indicazioni della Federazione ma seguendo indicazioni dello “Studio di consulenza Pt_13 [...]” ; era mal tenuto il registro delle attività di trattamento e del piano di *data retention*, in quanto, il primo, non era collazionato, presentava fogli separati ed era firmato solo all’ultima pagina, le misure di sicurezza non erano aggiornate, mancavano i documenti indicati come allegati, le procedure di revisione del registro non erano firmate; il secondo documento, non era stampato in modo corretto e non era sottoscritto dal titolare del trattamento, la procedura di gestione del piano non era sottoscritta dal titolare del trattamento (per cui si veda in particolare il verbale ispettivo redatto dalla DPO Parte_7 all. 15 di parte convenuta CP_6 di CP_3 .

Sulla questione non risultano convincenti le contestazioni svolte dagli attori, essendosi limitati a rilevare la genericità degli addebiti (invece specificati con il verbale ispettivo della Parte_7 citato innanzi) e a rinviare alla relazione dell’esperto di parte Dott. Persona_3 (all. 29 della citazione), che, tuttavia, non svolge repliche sufficienti a negare completamente le violazioni rilevate (con riferimento al mancato aggiornamento dell’organigramma della Struttura, il perito conferma l’esistenza di una e-mail della DPO del 6.11.2018 che segnalava la criticità, alla quale il Titolare del trattamento non si conformava, neppure a seguito della nomina di Pt_1 e Pt_2 con riferimento alla mancata consegna di modelli di informativa ai dipendenti e collaboratori, anche a ritenere contestato l’addebito mediante le deduzioni del perito, che a tal fine ha richiamato un resoconto dell’attività del 24.01.2020, non prodotto, la DPO nella relazione del 4.09.2020 escludeva la veridicità del detto documento all’esito del riscontro effettuato nella sede, e un atto di consegna

del regolamento di utilizzo della strumentazione informatica dell'11.02.2019, comunque non prodotto in giudizio; con riferimento al registro delle attività di trattamento, il perito ne rilevava l'esistenza e l'importanza, ma comunque ammetteva il non adeguato collazionato; il perito, inoltre, assumeva doversi ascrivere la responsabilità per le violazioni ad altre figure, così, almeno in parte, ammesse, in particolare riferendosi alla stessa DPO, senza che ciò possa escludere che la Struttura stessa, quale titolare del trattamento, tramite i propri organi di vertice, debba operare o vigilare che si operi in conformità della disciplina europea, e, anzi, consentendo di apprezzare l'attendibilità della rappresentazione della situazione trovata nella sede locale resa da soggetto che, pur potendo essere personalmente chiamato a rispondere delle violazioni, le ha descritte in modo oggettivo senza aggiungere argomenti a propria discolpa; infine neppure mediante la perizia può ritenersi contestata la mancata predisposizione di modelli informativi per gli utenti).

Insufficiente ad escludere responsabilità per le omissioni perpetrate la breve durata degli incarichi a *Pt_1* e *Pt_2* in specie dal settembre 2019 al luglio 2020 (epoca della prima delibera di Commissariamento della *CP_1* locale), mancando qualunque riscontro di diligente attivazione (eventualmente anche con il compimento di atti iniziali o programmatici) al fine di porre rimedio alle dette violazioni o ad alcune di esse (poco persuasivo poi che questo arco temporale abbia compreso la pausa natalizia e il primo *lockdown* dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19). Neppure persuasiva nel senso sperato dagli attori è la considerazione per cui molti degli addebiti erano da riferirsi già alle precedenti gestioni, atteso che questo, se può estendere ad altri la colpa della *mala gestio* della Struttura, non sottrae i nuovi vertici, in carica per 10 mesi, dal dovere di provvedere (o quantomeno di organizzare un cambio di direzione sulle criticità esistenti). Neanche il richiamo all'esistenza di controlli sulla Struttura, eventualmente deficitari, rende legittima la posizione di chi, pur tenutovi, ometteva di attivarsi per ripristinare la buona amministrazione dell'ente affidatogli.

Mette conto osservare, in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, sopra richiamati a riscontro dei fatti ascritti ai vertici della *CP_9* di *CP_3* che essi, sottoscritti da soggetti diversi dalle parti in causa (trattandosi di persone fisiche, sia pure socie della *Controparte_6*) integrano dichiarazione di terzo (qualificazione corroborata dall'osservazione per cui il dipendente o il socio dell'ente non versa, di per sé, in condizione di incapacità a testimoniare, pertanto i soggetti che partecipavano all'ispezione erano possibili testi a conforto dei fatti dedotti, ciò che conduce a riconoscere idoneità alle dichiarazioni documentate a fornire elementi di rilievo sui fatti di causa).

Rileva pertanto dare richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte sulla prova atipica, che ha chiarito che “*Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla*

tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, escludendo il valore di prova legale della dichiarazione giurata di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994 nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'indennizzo per la perdita di beni in Somalia, aveva omissso di valutare tale dichiarazione, quale prova atipica, nel contesto dell'intero materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio).” (in termini, recentemente, Cass. ord. 9507/2023).

Posto quanto sopra, la rilevanza probatoria da ascrivere ai verbali dell’ispezione e alle relazioni allegate, unitamente al contenuto intrinseco di tali documenti innanzi messo in evidenza e tale da attribuire attendibilità a quanto verbalizzato (specificamente, risultando anche profili di adeguatezza gestionale, ad esempio per quanto riguarda il tesseramento e le deleghe, vedi verbale a firma dell’associato nazionale **Pt_12** **Persona_7** all. 16 alla comparsa delle Federazioni; essendo state riferite criticità nel rispetto della normativa *privacy*, ancorché ciò potesse pregiudicare la stessa Responsabile del trattamento dei dati verbalizzante, all. 15 alla comparsa delle Federazioni; avendo partecipato all’ispezione da cui emergeva il mancato affidamento al **Contr** delle buste paga del personale, con incarico a professionista esterno, le stesse dipendenti della FNP locale che nella tesi attorea, sconfessata dai detti verbali, avrebbero dovuto occuparsene direttamente, all. 11 alla comparsa di costituzione delle Federazioni),tenendo conto della, per lo più, aspecifica contestazione degli addebiti disciplinari elevati (come sopra, addebito per addebito, specificato) conducono a ritenere sufficiente la prova offerta a confermare le condotte ascritte a **Pt_1** e **Pt_2**

Non può che concludersi pertanto nel senso che il contegno dei vertici della **CP_6** di **CP_3** non era ispirato alle regole associative positivizzate nei testi di normazione interna e ai canoni di buona amministrazione. Ciò, per il ruolo apicale rivestito nell’ambito dell’Ente locale sia dal **Pt_1** che dal **Pt_2** e per l’ampiezza degli ambiti di non diligente gestione emergente dalle diverse violazioni addebitate, conduce a ritenere proporzionale la sanzione scelta dal Collegio dei Probiviri, di sospensione per 12 mesi con destituzione dalle cariche ricoperte (e non, invece, la più grave esclusione dalla compagine associativa, pertanto con l’automatico ripristino dello *status* associativo alla scadenza del termine di durata, senza, tuttavia, riassumere le cariche nell’esercizio delle quali si radicavano gli addebiti).

In riferimento alla carenza di collaborazione tra la struttura locale CP_6 e le altre territoriali, illustrata nel ricorso del 21.09.2021 in termini di *“Il Segretario Generale Tuffi, nonostante le norme statutarie prevedano la necessaria collaborazione tra le strutture confederali, come risulta dalla comunicazione del 16.06.2020 della Segreteria Generale della Part di CP_3 ha posto in essere comportamenti di contrasto con tutte le altre organizzazioni federali che rappresentano oltre il 90% degli iscritti del territorio, violando scientemente l’articolo 2 dello Statuto della CP_6 [...] e screditando numerosissimi dirigenti della CP_14”*; preceduto da comunicazione del Segretario Generale della Controparte_17 del 16.06.2020 in cui si descriveva una situazione di *“completa ingovernabilità della gestione politica ed organizzativa della Controparte_18*, evidenziando, tra l’altro, che *“Da qualche settimana a questa parte inoltre, molti Segretari di Categoria mi vengono a riferire di essere stati avvicinati sia dai Componenti di Segreteria che dal Segretario Generale della CP_19 di CP_3 Parte_1 [...] per caldeggiare prese di posizione contro la Segreteria della USRCISL del Lazio sul deferimento ai probiviri di Parte_14 lodo che tra l’altro ne ha comminato l’espulsione. Inoltre, sempre gli stessi Dirigenti apicali della Controparte_20, istigano tutte le altre Strutture a prese di posizione contro il sottoscritto per non ben specificati motivi. (...) Per non parlare delle continue minacce velate e incessanti illazioni a sfondo personale nei confronti del gruppo Dirigente della CP_6 sia a livello locale che Regionale, te compreso, che il Segretario Generale della CP_19 di CP_3 Parte_1 ed i suoi componenti di Segreteria proferiscono all’interno delle sedi CSL davanti agli Operatori ed ai Dirigenti, destabilizzando l’ambiente e creando un clima di sfiducia e di approssimazione”* (cfr. missiva all. 2 delle Cont, addebito recepito dall’organo disciplinare, in disparte considerazioni sulla sufficiente specificità delle deduzioni e sulla compiuta contestazione in replica, deve ravvisarsi la tardività della reazione disciplinare.

Sono, infatti, le stesse Strutture convenute a dare atto di aver appreso di tali vicende fin dal giugno 2020 e di aver poi contestato siffatto operato al Pt_1 in una riunione convocata nella sede regionale di Roma il 2.07.2020. Ciò posto deve accogliersi l’eccezione relativa alla promozione del ricorso disciplinare, quanto al detto addebito, oltre il termine di 60 giorni di cui all’art. 39 del Regolamento FNP CP_6, essendo stato presentato solo il 22.09.2020 al Collegio dei Probiviri. Mentre, in senso contrario, non può condividersi la tesi delle Federazioni secondo cui la violazione di omessa collaborazione fosse perpetuata nel tempo, posticipando la decorrenza del termine per il ricorso disciplinare, per effetto della decisione di Tuffi e Pt_2 di adire la giurisdizione anziché rivolgere le proprie rivendicazioni alla giustizia interna. Sembra difficile ravvisare un motivo di illegittimo contrasto all’associazione nell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

4. Conseguenze alla statuizione di cui innanzi la declaratoria di inammissibilità della domanda di invalidità/illegittimità della deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale di commissariamento della struttura locale frusinate e nomina del commissario nella persona del Terrinoni, adottata in data 21.10.2020.

Si presenta liquida e definitiva la questione processuale della carenza della qualità di socio in capo ai soggetti che hanno promosso l'impugnazione della delibera di commissariamento.

Difatti, per l'impugnazione delle delibere dell'ente la persistenza dello *status* di socio è condizione dell'azione, per cui lo stesso deve permanere fino al momento della decisione.

Va data continuità, infatti, al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella risalente, ma mai contrastata, Cass. 1018/1975, che ha affermato che *“Per poter chiedere l'annullamento di una deliberazione di una associazione non riconosciuta relativa all'attività dell'associazione medesima è necessario avere la qualità di socio della stessa”* (richiamato da sentenze successive quali Cass. 1035/1985; Cass. 952/1993; nonché dalle coerenti Cass. 26842/2008 e Cass. ord. 16654/2024, sopra citate ai fini di ritenere sussistente la legittimazione dei soci sospesi ad impugnare proprio la delibera incidente negativamente sullo *status* associativo).

Non condivisibili sono, poi, i rilievi di nullità della delibera formulati nel verbale dell'udienza del 12.04.2021, assumendo la carenza del requisito causale necessario ai sensi dell'art. 1346 c.c. per la validità dell'atto negoziale, in ragione del commissariamento di una struttura locale già decapitata dai vertici perché sospesi dalla compagine associativa e destituiti dalle cariche, con conseguente rilevanza officiosa o contestabilità della nullità da parte di chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 1418 c.c..

Depone in senso contrario all'argomentazione attorea la diversità di funzioni (disciplinare, quanto alla sanzione, e organizzativa in situazione patologica, quanto al commissariamento), di presupposti (la violazione di norme interne, quanto alla sanzione disciplinare, la perdita di capacità di funzionamento, quanto al commissariamento), di soggetto destinatario (l'associato, quanto alla sanzione, la Struttura, quanto al commissariamento) di organo competente all'emanazione dei provvedimenti impugnati (il Collegio dei Probiviri, quanto alla sanzione, il Comitato Esecutivo, quanto al commissariamento), oltre che, nella specifica vicenda che occupa, la parziale diversità delle circostanze poste a fondamento dei due provvedimenti. Da ciò inferendosi che la destituzione dei vertici di un Ente non esclude la ragione del commissariamento dello stesso Ente.

5. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.. Esse sono liquidate, nella misura di cui in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014, tenendo conto della complessità della causa, con liquidazione, in favore delle due convenute, di un

unico compenso, aumentato per il numero delle parti difese, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dm citato, stante l'identità di Procuratore e di articolazione difensiva per le due Federazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda di declaratoria di invalidità/illegittimità della decisione del Collegio dei Probiviri della **CP_6** del 28.09.2020;
- dichiara inammissibile la domanda di declaratoria di invalidità/illegittimità della delibera del Comitato Esecutivo **CP_6** del 21.10.2020;
- condanna gli attori, **Parte_1** e **Parte_2** alla rifusione, in favore della **CP_6** di **CP_3** e alla **CP_6** delle spese di lite, che liquida in euro 8.500,00, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.

Frosinone, 16.01.2026

IL GIUDICE

dott.ssa Roberta Bisogno